REGOLAMENTO IN MATERIA DI REPERIBILITA'

(Approvato con decreto n. 83 del 7.12.2017 del Dirigente del Settore Risorse Umane, Appalti e Provveditorato)

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento individua gli ambiti (settori) di applicazione del presente istituto e disciplina le modalità, organizzative ed operative, per la sua corretta ed efficace applicazione.

Il servizio è istituito per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili in relazione agli ambiti di competenza di seguito indicati; è, pertanto, esclusa dal servizio ogni attività cui l'Ente possa far fronte con il ricorso alla ordinaria programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

E' attivo un unico numero dedicato al servizio di reperibilità per tutta la Amministrazione.

Il servizio di reperibilità è attivo al di fuori dell'orario di servizio delle strutture (settori, servizi) interessate. Fermo restando che l'attività ordinaria della Provincia si svolge nell'ambito degli orari di servizio vigenti nel tempo, le chiamate al numero unico al di fuori degli orari di servizio, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, domeniche e giorni festivi compresi, saranno inoltrate sulla linea della Sala operativa della Polizia Provinciale, ove sarà presente l'Agente di turno.

L'agente, durante gli orari in cui è attivo il servizio di reperibilità, inoltrerà le telefonate ai numeri di reperibilità del settore di volta in volta competente. Laddove la telefonata al numero di reperibilità pervenga in orario di servizio attivo dei settori interessati, l'agente provvederà ad inoltrare la chiamata al settore competente.

Durante gli orari non coperti dalla Centrale operativa (dalle 19.00 alle 7.00 di ogni giorno- domeniche e festivi compresi-) viene attivata, in collegamento con il medesimo numero, una selezione automatica che, tramite linee collegate attraverso la digitazione dei tasti telefonici, consente di collegare l'utente con il reperibile del settore di volta in volta interessato.

Il servizio di reperibilità non è organizzato a favore di una generica utenza esterna bensì a favore della sola utenza istituzionale (Forze dell'Ordine, Prefettura, eventuali altre Autorità), come individuata dal singolo dirigente competente. Pertanto, il numero di reperibilità è un <u>numero riservato</u>, a disposizione della sola utenza istituzionale così come sono parimenti riservati gli ulteriori numeri delle singole reperibilità.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, è altresì attivato un sistema di registrazione delle telefonate. I nastri verranno conservati per il tempo previsto dalla norma e successivamente distrutti. La gestione del centralino è in capo al servizio di Polizia Locale, nella cui sala operativa risulta collocato. Presso tale sede si conservano altresì le registrazioni delle telefonate con adeguati sistemi di sicurezza.

ART. 3 DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Gli ambiti di competenza del servizio di reperibilità di ogni settore sono così definiti e organizzati:

A) SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

Squadra di reperibilità periodo invernale: 2 tecnici, 8 esecutori

Squadra di reperibilità periodo estivo: 2 tecnici, 7 esecutori

Il servizio ha lo scopo di ripristinare, per quanto possibile, le condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade al di fuori dell'ordinario orario di servizio, nei casi di incidenti o altre situazioni di emergenza, che possono verificarsi sulle strade provinciali, ovvero di posare adeguata segnaletica stradale, rinviando, invece, il ripristino della situazione di normalità alla ripresa del regolare orario di servizio ad opera degli operatori o delle ditte esterne incaricate della manutenzione qualora il Settore non disponga di strutture e mezzi interni idonei a garantirne l'esecuzione.

Il servizio si articola nelle seguenti fasi:

- localizzazione, classificazione, valutazione tecnica dell'intervento sulla base dei dati forniti dall'organo che ha effettuato la segnalazione;
- individuazione, da parte del tecnico reperibile della squadra più idonea, anche sotto il profilo numerico, per svolgere l'intervento o la segnalazione del pericolo (secondo i minimi normativi previsti per la sicurezza dei lavoratori e nei cantieri stradali) e delle modalità operative per eseguirlo;
- > attuazione dell'intervento.
- Verbalizzazione di quanto eseguito.

B) SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

Squadra di reperibilità: 2 componenti

Il servizio ha lo scopo di eliminare o contenere le possibili situazioni di pericolo/degrado/emergenza riguardanti i fabbricati e le scuole provinciali e, in particolare, di verificare la situazione di emergenza che ha attivato il servizio stesso mettendo, per quanto possibile, in sicurezza il luogo o la struttura interessata, rinviando, invece, il ripristino della situazione di normalità alla ripresa del regolare orario di servizio ad opera delle ditte esterne incaricate della manutenzione, in quanto il Settore non dispone di strutture e mezzi interni idonei a garantire l'immediata esecuzione di opere e/o lavori.

Qualora la ditta incaricata della manutenzione abbia una organizzazione idonea a garantire la disponibilità immediata ad effettuare l'intervento, l'intervento di reperibilità dei dipendenti provinciali consiste nel coordinamento della squadra esterna.

C) SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Squadra di reperibilità: 2 componenti (agenti e/o ufficiali).

Il servizio di reperibilità consente di ricevere segnalazioni, nella fascia oraria dalle h. 19:00 alle h. 07:00, relativamente ad emergenze di carattere ambientale, ittico-venatorio e di circolazione stradale o

comunque di competenza del Corpo di Polizia Locale e, se valutato necessario, di intervenire con tempestività.

D) SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Protezione civile

Squadra di reperibilità: 1 componente

Il servizio ha lo scopo di garantire lo svolgimento dei compiti inerenti la Protezione Civile di competenza della Provincia aventi ad oggetto la tutela della integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo mediante attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio ed interventi di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni eventualmente colpite.

Il Servizio può essere attivato da vari Enti (Prefettura, Regione, Comuni etc....), partecipa alla formazione e gestione della Sala Operativa Provinciale (SOP) presso la Prefettura e/o Provincia, e attiva i volontari necessari nonchè la CMP.

Le principali cause di rischio sia naturali che determinate dall'uomo, con riferimento alla L.R.16/04, sono: eventi sismici, alluvioni e nubifragi, dissesti idrogeologici, inquinamenti, incendi di rilevante entità, incidenti di impianti industriali, radiazioni nucleari, ogni altra calamità, nonchè eventi di rilevante impatto locale.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E TURNI

Il servizio è svolto per 365 giorni all'anno al di fuori dell'orario di servizio.

I dipendenti coinvolti nel servizio di pronta reperibilità sono preventivamente individuati con atto del dirigente di riferimento.

Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, a personale dipendente che dia la propria disponibilità, privilegiando il criterio della partecipazione volontaria.

Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con tale personale, il dirigente provvede alla copertura dei turni scoperti mediante il personale idoneo del settore, sulla base della figura professionale richiesta.

La definizione dei turni di reperibilità tiene conto non solo del principio di rotazione tra i dipendenti interessati ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con particolare riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali. In ogni caso, lo stesso dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata.

Il limite di sei turni è da intendersi come equivalente a "sei periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di un arco temporale di 24 ore(*).

Il dipendente, individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, ha l'obbligo di porsi in condizione di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere, entro trenta minuti dalla chiamata, ad attivare il servizio o a raggiungere il posto di lavoro assegnato ovvero il diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento. Il dipendente, a tal fine, tiene acceso il telefono dall'inizio alla fine del turno di reperibilità.

Il dipendente addetto al turno di reperibilità deve segnalare al proprio responsabile, con la massima tempestività e possibilmente durante l'orario di ufficio, eventuali impedimenti di natura eccezionale ed imprevedibile, debitamente motivati, in modo da consentirne l'eventuale sostituzione.

Con cadenza periodica saranno programmati incontri tecnici per verificare ed analizzare le procedure di intervento allo scopo di confermare ed eventualmente rimodulare segmenti operativi in vista di una mggiore efficienza ed efficacia.

(*) A titolo esemplificativo, nel caso di un dipendente collocato in reperibilità dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 07,00 del lunedì, ai fini del rispetto del vincolo relativo ai sei turni, si deve fare riferimento a tre periodi distinti di reperibilità (tre turni), di diversa durata (due di 24 ore ed un altro di 12): il primo dalle 19,00 del venerdì alle 19,00 del sabato; il secondo dalle 19,00 del sabato alle 19,00 della domenica mentre il terzo copre il periodo dalle 19,00 della domenica alle 07,00 del lunedì, per una durata complessiva di 60 ore.

ART. 5 CASI DI ESCLUSIONE ED ESONERO

Sono <u>esclusi</u> dal servizio di reperibilità:

- i dipendenti che non possono garantire l'attivazione del servizio entro trenta minuti dalla chiamata;
- i dipendenti legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro prevista dalla legge o dal CCNL (es: malattia, congedo di maternità, aspettativa...);
- i dipendenti in ferie;
- i dipendenti cui sia stata riconosciuta specifica limitazione lavorativa dal medico competente dell'Ente.

Sono <u>esonerati</u> dal servizio di reperibilità, su richiesta dell'interessato:

- i dipendenti genitori di figli minorenni disabili che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della L. n. 104/92;
- le lavoratrici nei casi di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 e le lavoratrici madri e i lavoratori padri nei casi di cui al medesimo art. 53, comma 2;
- i dipendenti, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi ovvero per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO E RIPOSO COMPENSATIVO

L'indennità non compete al dipendente che, a qualunque titolo, risulti essere in servizio, salvaguardate le fasce di flessibilità giornaliere.

Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 23, commi 1, e 4, del CCNL del 14.9. 2000, come integrato dall'art. 11, del CCNL del 5.10.2001) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

Tale compenso è diverso, distinto ed autonomo anche rispetto a quello da corrispondere al medesimo dipendente qualora renda un'effettiva prestazione lavorativa nell'ambito di un periodo di reperibilità.

Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.

Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (es.:malattia, ecc.), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio svolto.

Qualora la reperibilità cada di domenica o comunque nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto, a richiesta, ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna attività lavorativa. La fruizione del riposo compensativo, da effettuarsi entro i due mesi successivi, non comporta, comunque, alcune riduzione dell'orario di lavoro nella settimana della medesima fruizione.

In caso di chiamata durante il turno di reperibilità, le ore di lavoro effettivamente prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Qualora il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa nella giornata del riposo settimanale, trova applicazione l'art. 24, co. 1, CCNL 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001 (retribuzione oraria maggiorata del 50% con diritto al risposo compensativo)(**).

(**) In sintesi:

a) solo reperibilità in giorno di riposo settimanale o domenica: il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, senza riduzione dell'orario di lavoro

b) <u>effettiva prestazione resa durante il periodo di reperibilità</u>: il dipendente, per le ore effettivamente lavorate, ha diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario oppure, su richiesta, ad un equivalente riposo compensativo;

c) <u>reperibilità con effettiva prestazione nel giorno del riposo settimanale o di domenica</u>: il dipendente ha diritto a percepire il compenso maggiorato per lavoro straordinario per le ore effettivamente lavorate e a due distinte forme di recupero compensativo: una corrispondente alle sole ore di reperibilità, senza riduzione dell'orario di lavoro nella settimana di fruizione; l'altra, corrispondente alle ore di effettiva prestazione lavorativa, comportante la riduzione dell'orario di lavoro nella settimana di fruizione.

ART. 7 - LIMITI APPLICATIVI

Non possono essere messi in reperibilità i dipendenti in malattia, in infortunio, in ferie e in permesso AVIS nonchè in tutti i casi di permesso per l'intera giornata.

Il dipendente che chieda di usufruire di permesso ad ore può essere messo in reperibilità, a meno che non esprima volontà contraria.

Nel caso in cui l'Ente disponga la chiusura degli uffici in giorni feriali non festivi, il personale reperibile in quei giorni, non potendo fruire di congedo ordinario, è autorizzato ad usufruire di un permesso a ore a recupero oppure di un recupero ore straordinarie oppure a restare in servizio in deroga alla chiusura disposta dall'Ente. Nei primi due casi il dipendente ha diritto alla relativa indennità di reperibilità per l'intero periodo.

In caso di dipendente part time, sono fatte salve le disposizioni contrattuali che prevedono espressi limiti all'effettuazione di lavoro straordinario.

In materia di garanzia delle prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, si richiama integralmente l'art. 2 del protocollo d'intesa, sottoscritto il 23/3/2007, che prevede quali criteri per l'individuazione dei dipendenti esonerati dall'esercizio del diritto di sciopero:

- a) il personale in turno di reperibilità;
- b) la rotazione.

Il personale che aderisce allo sciopero, proclamato per l'intera giornata lavorativa, non può chiedere di essere messo, né essere messo in reperibilità, se non all'interno della regolamentazione in materia di servizi minimi da garantire. Il dipendente non in sciopero può essere messo in reperibilità.